

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1864

Reg.º 50 Atti del Governo a c. 45. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli G. PISANELLI.*

A. DELLA ROVERE.

N.º 1827.

*LEGGE sulla tassa governativa
e dazio comunale di consumo.*

3 luglio 1864

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa *B* annessa alla presente legge.

Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all'interno.

Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per Decreto Reale.

Art. 3.

Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.

Art. 4.

Sono Comuni

Di 1.^a classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti ;

Di 2.^a classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti ;

Di 3.^a classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti ;

Di 4.^a classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti ;

Di 5.^a classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,001 abitanti.

Di questa divisione si farà constare per Decreto Reale.

Art. 5.

I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno Capoluogo di Circondario, o ne facciano dimanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti.

Art. 6.

Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del Comune.

Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi.

Per le bestie bovine macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal Regolamento.

Art. 7.

Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo de' loro prodotti

sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal Regolamento.

È permesso di tenere in *deposito* in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del Comune.

Art. 8.

Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori; sulla macellazione delle carni, e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni.

Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

Art. 9.

Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia.